

NOTA

DdL n. 1338/S

**Legge Delega al Governo per la semplificazione e
la codificazione in materia di lavoro**

Con riferimento al Disegno di Legge n. 1338/S, recante *“Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di lavoro”* attualmente all’esame, in prima lettura, in sede referente, della Commissione Lavoro del Senato, si rileva quanto segue.

In via preliminare, si manifesta apprezzamento sull’intento del Legislatore di intervenire per garantire l’armonizzazione formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro, anche al fine di renderne più chiari e semplici i principi regolatori.

E’ condivisibile, pertanto, la volontà di delineare un sistema organico di disposizioni in materia di lavoro, tramite la definizione, entro due anni dall’entrata in vigore del disegno di legge in esame, di uno o più decreti legislativi di semplificazione e riassetto delle norme in materia. Ciò anche alla luce della copiosa normativa e della sovrapposizione di leggi e disposizioni che, nel tempo, rendono difficile l’individuazione dell’esatta disciplina degli istituti.

In particolare, con riferimento all’intenzione di intervenire mediante *“novellazione e revisione dei codici o dei testi unici di settore già esistenti”* e, alla luce delle peculiarità del settore edile, si propone la predisposizione di un vero e proprio *“Testo Unico del Lavoro in edilizia”*.

E’ da tempo, infatti, che emerge la necessità di definire misure normative e amministrative *ad hoc* che tengano conto delle specificità del settore dell’edilizia il quale, seppur rientrando più in generale nell’ambito del comparto industriale, diverge dagli altri settori manifatturieri in quanto caratterizzato da una forte frammentazione nonché mutevolezza degli insediamenti produttivi, dovuta alla mobilità dei cantieri e dei lavoratori, alla stagionalità del ciclo produttivo e all’influenza delle condizioni atmosferiche.

Tale settore è, inoltre, caratterizzato dal fenomeno della sottodimensione in quanto le imprese, nel corso degli anni, sono andate sempre più orientandosi verso la piccola dimensione. La quasi totalità delle imprese edili, circa il 95%, sono piccolissime e con un organico fino a 9 addetti.

E', pertanto, necessaria l'individuazione di soluzioni appropriate e specifiche per il settore delle costruzioni che tengano conto delle peculiarità proprie dello stesso, del tutto differenti, come detto, rispetto agli altri settori produttivi del comparto industriale.

Per ciò che concerne la volontà di intervenire per semplificare gli adempimenti in capo al datore di lavoro in materia di apprendistato, si rileva, pur concordando sulle finalità, la necessità che venga confermato il ruolo riconosciuto alle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che, attraverso la contrattazione collettiva e con il supporto degli Enti Bilaterali da esse promananti, hanno regolamentato la materia soprattutto con riferimento all'apprendistato professionalizzante e alla definizione dei percorsi formativi.

Con riferimento, poi, all'intenzione di razionalizzare le funzioni e i compiti amministrativi in materia di servizi per l'impiego e di collocamento mirato, si propone, sempre in virtù delle specificità sovraesposte, di considerare gli Enti Bilaterali di settore ed, in particolare, le Scuole Edili e/o Enti unificati per la formazione e la sicurezza, presso i quali si concentrano gli snodi fondamentali dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, il riferimento principale per le imprese edili che intendono assumere i lavoratori.

Tali Enti, il cui costo è interamente sopportato dalle imprese edili (solo per formazione e sicurezza, le imprese pagano un contributo pari all'1%), hanno, infatti, quale fine istituzionale, la promozione, l'organizzazione e l'attuazione, nei propri ambiti territoriali, di iniziative di prima formazione per i giovani che entrano nel settore, iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai ed impiegati, secondo le esigenze del mercato del lavoro locale.

I suddetti Enti potrebbero, consultando le banche dati aggiornate sullo stato occupazionale e di formazione del lavoratore e attraverso l'inserimento automatico nel circuito della Borsa lavoro edile – Blen.it (servizio nazionale di sistema, nato per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore delle costruzioni, promuovendo e facilitando i contatti tra chi offre e chi cerca lavoro), garantire ai lavoratori, iscritti e momentaneamente disoccupati, corsi di formazione continua e di riqualificazione professionale per favorirne il più rapido reimpiego.

Con l'obiettivo, poi, di agevolare ulteriormente la ricollocazione dei lavoratori licenziati, si potrebbe prevedere, per l'assunzione di coloro che sono iscritti nella citata Borsa Lavoro e che abbiano partecipato ai corsi di qualificazione e riqualificazione professionale, la possibilità di stipulare anche contratti di lavoro

intermittente o contratti a termine al di fuori dei limiti e delle causali statuite dalle normative vigenti.

Con riferimento, ad esempio, al contratto di lavoro a tempo determinato, si propone di prevedere la possibilità, per la contrattazione collettiva, di individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle previste dal c.d. Decreto Dignità per il ricorso a tale tipologia contrattuale.

E', poi, fondamentale che vengano previste forme più snelle per l'assunzione dei lavoratori nei cantieri, quali, ad esempio, il lavoro intermittente, da adeguare alle reali esigenze del settore al fine di offrire una concreta opzione di flessibilità, per il rilancio dell'occupazione dopo l'attuale momento di crisi.

Il ricorso al contratto di lavoro intermittente potrebbe essere infatti utilizzato, oltre alle ipotesi già previste dalla normativa vigente, anche per quei soggetti disoccupati e inoccupati iscritti alla suddetta Borsa Lavoro, Blen-it.

Questo consentirebbe loro di entrare in un "*canale preferenziale*" nel quale altri datori di lavoro potrebbero accedere per effettuare ulteriori chiamate garantendo, nel contempo, ai lavoratori stessi possibili offerte formative.

Proprio al fine di sostenere l'operatività di tali Enti, il cui costo, come detto, è interamente sopportato dalle imprese del settore, sarebbe necessario che il contributo dello 0,30% versato ai sensi dell'art. 25, comma 4, della L. n. 845/1978, se non destinato specificatamente a Fondimpresa, fosse riservato al sistema bilaterale edile.

L'Ance è impegnata da anni, insieme a tutte le altre parti sociali dell'edilizia, nella ricerca di soluzioni idonee ed efficaci volte al miglioramento del proprio mercato del lavoro, in particolare per fronteggiare ed arginare il problema occupazionale.

Le azioni poste in essere sino ad oggi dalle parti sociali di settore si sono orientate verso la definizione di strumenti che favoriscano anche il ricambio generazionale.

Sono stati costituiti, infatti, all'interno del sistema bilaterale il "Fondo prepensionamenti" e il "Fondo incentivo all'occupazione", l'uno orientato a riconoscere una prestazione specifica per favorire il pensionamento, anche anticipato, dei lavoratori più anziani; l'altro destinato a riconoscere una "premierità" nei confronti dei datori di lavoro che procedano all'assunzione di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato.

Anche tali fondi sono alimentati da una contribuzione versata dai datori di lavoro per il tramite dei suddetti Enti Bilaterali. Si auspica, pertanto, che venga prevista la possibilità di destinare specifiche risorse a quei settori che, avvalendosi della bilateralità, avviino progetti orientati a favorirne lo scambio intergenerazionale.

Tali risorse potrebbero scaturire da un intervento, non più procrastinabile, di riduzione del costo del lavoro in edilizia, sensibilmente superiore alla media degli altri settori, che ha creato un divario molto ampio tra quanto percepito dal lavoratore e quanto complessivamente pagato dal datore di lavoro (forbice circa 1 a 3).

Ciò anche a causa di una aliquota della cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per gli operai che, nelle costruzioni, è notevolmente più alta rispetto al resto dell'industria (4,70% versato nel settore delle costruzioni a fronte di 1,70%-2,00%) e che presenta avanzi di esercizio mediamente superiori a 250 milioni di euro annui.

Un intervento finalizzato alla riduzione del costo del lavoro potrebbe favorire, utilizzando parte del risparmio ottenuto, il sostentamento di un percorso virtuoso di qualità, sia per incentivare nuovi ingressi nel settore che per garantire la formazione continua al personale già in forza, il tutto anche a tutela della regolarità e della sicurezza del lavoro edile.